

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. E L'AZIENDA
SANITARIA LOCALE TO5 PER CONSULENZE OSTETRICO GINECOLOGICHE
A FAVORE DELL'ASL V.C.O. – ANNO 2020**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dall' Avv. Cinzia Meloda, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

E

L'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri (di seguito per brevità denominata ASL TO5), con sede in Chieri, Piazza S.Pellico, 1 P.I. 06827170017 rappresentata dal Direttore della S.C. Affari Generali e Personale dott.ssa Caterina BURZIO, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda stessa

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - Oggetto

L'ASL TO5 autorizza il personale medico che abbia optato per la libera professione intramoenia della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Chieri a prestare la propria attività di consulenza specialistica in ostetricia e ginecologia, al di fuori dell'orario di servizio.

ART. 2 - Modalità di esecuzione

La consulenza di cui all'articolo 1 verrà prestata fino ad un massimo di 8 accessi mensili di 12 ore ciascuno ed ulteriori 4 turni di 12 ore di pronta disponibilità mensili che dovranno essere concordati tra i Direttori delle SS.CC. di Ostetricia e Ginecologia interessati in modo tale da non pregiudicare, comunque, la funzionalità della struttura di

appartenenza del sanitario.

L'ASL V.C.O. provvederà al controllo delle ore rese con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per il personale dipendente.

ART. 3 - Rimborso e costi

L'A.S.L V.C.O. si impegna a corrispondere all'ASL TO5 il compenso orario di € 60,00 come da circolare regionale n. 1136/U.C./SAN del 4/4/2006 oltre ad euro 30,00 orarie per il tempo di percorrenza stabilito forfettariamente in 3 ore per andata e ritorno e il rimborso delle spese di viaggio calcolato nella misura pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni Km. Percorso.

L'A.S.L V.C.O. rimborsa, altresì all'ASLTO5, l'IRAP calcolata sul corrispettivo dovuto al consulente al netto delle trattenute operate dall'Azienda a norma di legge.

ART. 4 - Modalità di pagamento

Ai fini della liquidazione dei compensi di cui all'art.3, l'ASLTO5 provvederà ad emettere regolare fattura (esente I.V.A. d.P.R. n. 633/1972), in seguito al ricevimento da parte dell'ASL V.C.O. della certificazione attestante le date e gli orari degli accessi; comunicazione che dovrà pervenire entro i primi 15 gg. del mese successivo a quello in cui sono stati effettuati gli accessi.

ART. 5 - Responsabilità civile

L'A.S.L V.C.O. garantisce, per i consulenti, la copertura assicurativa per responsabilità civile. Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo all'ASL cedente. La copertura dovrà dunque essere garantita dall'ASL TO 5 o, in difetto, dal professionista a proprio carico. Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per i fatti connessi ad espletamento di attività di servizio

ART. 6 - Trattamento dei dati necessari per l'esecuzione delle prestazioni

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il Dirigente si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni presso l'ASL VCO, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'ASL TO5 dà atto che il Dirigente è stato nominato Incaricato del trattamento dati per le attività che svolge nella Struttura di appartenenza. L'ASL VCO, nella persona del Titolare o del Responsabile del trattamento dati, provvederà a nominare il Dirigente medesimo Incaricato Temporaneo del trattamento dati con riferimento ai dati trattati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

ART. 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali delle parti contraenti

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.

Art. 8 - Codice di comportamento consulenti

E' fatto obbligo ai consulenti, di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione. L'ASL TO5 si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

Art. 9 - Durata

La convenzione ha validità dal 01/01/2020 – 31/12/2020, fatta salva la disdetta di ciascuna delle Amministrazioni contraenti, da notificarsi mediante PEC con preavviso di mesi uno.

ART. 10 - Foro di competenza

Ogni eventuale controversia insorgente tra le parti, inerente la presente convenzione, verrà risolta avanti al Tribunale del Foro di Torino.

Art. 11 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004). Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Omegna, Chieri li

Azienda Sanitaria Locale TO5

Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna

Il Direttore

Il Direttore SOC

S.C. Affari Generali e Personale

Affari Generali Legali e Istituzionali

Dott.ssa Caterina Burzio

Avv. Cinzia Meloda